



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 10

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 febbraio 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 2 febbraio 2024, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

Ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 22/1/2024, depositato in pari data, prot.n.534, presentato dai Signori Enrico Rotondi ed Elisabetta Ciota, esercenti la potestà genitoriale del minore C. R., giocatore e tesserato della Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, rappresentati e difesi dall'Avv. Massimiliano Scaringella, giusta procura allegata al medesimo reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione del 18/1/2024, comunicato U18/10/GST, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 18 Regionale, fase interregionale, livello 3, disputata il 14/1/2024, Avezzano Rugby SSDARL v Rugby Roma Olympic Club 1930 ASD, lo stesso giocatore e tesserato C. R. è stato sanzionato con la squalifica di quattro mesi (dal 14/1/2024 al 13/5/2024 compresi), di cui tre mesi per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. o), (calcio), del Regolamento di Giustizia, inasprita di un mese per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo in epigrafe, i Signori Enrico Rotondi ed Elisabetta Ciota, esercenti la potestà genitoriale del minore C. R., hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale chiedendo la riduzione della comminata squalifica di quattro mesi a un mese o nella misura ritenuta di giustizia.

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

A fondamento del dispiegato reclamo è stata allegata un'eccessiva gravosità della sanzione irrogata, in quanto dalla lettura del referto arbitrale, essendo chiaro che entrambi i giocatori coinvolti si trovassero a terra, l'episodio doveva qualificarsi come uno "scalcio", invece che in un vero e proprio calcio, sanzionabile, quindi, ai sensi della più mite previsione di cui all'art. 27/1, lettera n), del Regolamento di Giustizia, che prevede una squalifica da uno a nove mesi, in luogo di quella di cui all'art. 27/1, lettera o), dello stesso Regolamento, applicata dal Giudice Sportivo, che prevede una più grave squalifica da tre a dodici mesi.

A maggior suffragio della propria domanda, parte reclamante ha dedotto che dalla lettura del referto arbitrale sarebbe risultata applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 11, lettera c), del Regolamento di Giustizia, ovvero aver agito in stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 25/01/2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 2/2/2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio compariva per parte reclamante, da remoto, l'Avv. Massimiliano Scaringella, il quale illustrava il reclamo ribadendo che nell'occasione il giocatore sanzionato, nel rialzarsi dopo il placcaggio subito aveva scalcio e non dato un calcio all'avversario che lo tratteneva, e insisteva per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, all'esito della discussione, riteneva, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, di sentire l'arbitro della gara, il Sig. Fabio Paolucci, il quale forniva chiarimenti sull'episodio oggetto di reclamo, come precisati in parte motiva.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

In via preliminare, il Collegio osserva che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale, al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, abbia efficacia di piena prova fino a querela di falso.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Nella fattispecie concreta il direttore di gara ha scritto nel proprio referto: *“Il giocatore, a gioco fermo, si trovava a terra a seguito di un placcaggio di un avversario. Nel tentativo di alzarsi, veniva trattenuto dall'avversario; come reazione, lo colpiva sul petto, platealmente, con un calcio”*.

La Corte, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del Regolamento di Giustizia, ha altresì proceduto a sentire l'arbitro, Sig. Fabio Paolucci, il quale sull'episodio oggetto di reclamo e descritto nel proprio ha fornito le seguenti precisazioni: *“La partita la ricordo bene, la gara si è svolta di recente. Il ragazzo stava già mezzo in piedi, veniva trattenuto alle caviglie dal giocatore dell'Avezzano; il gioco era fermo e ci trovavamo a metà campo. Io mi trovavo a un metro, quindi avevo la situazione davanti, proprio chiara. Dopo il placcaggio, il giocatore dell'Avezzano continuava a trattenerlo, il C. R. si liberava con una gamba dalla trattenuta, caricava e sferrava un calcio all'avversario colpendolo sul petto. L'avversario stava a terra”*. A domanda, lo stesso arbitro ha risposto: *“Gli ha dato un calcio col collo del piede. Praticamente ha caricato e gli ha sferrato un calcio sul petto in maniera plateale”*, aggiungendo che *“il calcio è stato dato con la parte superiore del piede”*. In merito all'andamento della gara fino al momento dell'episodio contestato, il sig. Fabio Paolucci ha dichiarato: *“Fino a quel momento non si era palesato nulla. La partita fino a quel punto era stata corretta. Quello è stato un episodio improvviso e inaspettato anche per il sottoscritto”*.

All'esito dell'espletata attività istruttoria, appare di tutta evidenza come la condotta sanzionata debba essere qualificata come *“calcio”* e non *“scalcio”*. I chiarimenti forniti dall'arbitro su quanto accaduto confermano come non si sia trattato di una scalciata o di un movimento maldestro di una gamba che ha colpito un avversario, ma di un vero e proprio *“calcio”* volontario.

Non sono emersi, inoltre, elementi per poter applicare l'invocata attenuante di cui all'art. 11, lett., c), del Regolamento di Giustizia, sia perché non è stato dimostrato lo stato d'ira o la reazione a un'ingiustizia, non potendosi qualificare tale la condotta, pur irregolare, del placcatore, sia perché, comunque, si palesa del tutto sproporzionata e non giustificata la reazione posta in atto, contraria allo spirito del gioco e incurante della funzione dell'arbitro,



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

peraltro avvenuta nel corso di una partita che fino a quel momento si era svolta secondo canoni di correttezza.

Per contro, è confermata la recidiva, tra l'altro non contestata in sede di reclamo, della sanzione non più soggetta a impugnazione per fatto commesso nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso; inoltre, non si può non considerare che nel caso di specie il Giudice Sportivo avrebbe potuto applicare l'aggravante specifica di cui all'art. 27, comma 2, lett. b), del Regolamento di Giustizia, che prevede un inasprimento della sanzione quando colui che ha commesso l'infrazione si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa. Sulla base di quanto esposto, la Corte, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene che la sanzione inflitta con il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, il quale nella fattispecie ha peraltro applicato il minimo edittale, non è censurabile con conseguente rigetto del reclamo presentato.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 14, 15 e 27/1, lettera o), del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica di tre mesi (dal 14/1/2024 al 13/5/2024 compresi), inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nel provvedimento impugnato al giocatore C.R..
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 2 febbraio - 15 febbraio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it